



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 52 DEL 29.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota pervenuta dalla Parrocchia S.Biagio V.M attraverso la quale è stato trasmesso il programma relativo ai festeggiamenti in onore di S.Antonio da Padova Patrono della Città;

Considerato che Venerdì 31 Maggio pv è prevista su Corso Umberto I una fiaccolata "Famiglie insieme...sui passi di S.Antonio" nel tratto di strada compreso tra la Chiesa del Carmine e la Chiesa di S.Biagio con inizio alle ore 21.00;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti;

Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 7 commi 1° lett. a) e 13° e 159 del C.d.S. D.lgs. n.285/92;

Visto la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico;

ORDINA

Venerdì 31 Maggio 2019, dalle ore 20.00 fino al termine della manifestazione, la chiusura al transito veicolare e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei trasgressori su Corso Umberto I, nel tratto compreso tra Piazza Croce e la Chiesa di S.Biagio;

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Settore
Rag. Giancarlo Socievole

